



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURATA BIENNALE

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

ART. 1. - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La concessione ha per oggetto la gestione degli spazi pubblicitari su n. 100 pali di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale, mediante l’installazione sui pali medesimi di impianti pubblicitari mono o bifacciali, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.

Nell’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) sono indicate le vie ed i pali di illuminazione pubblica interessati dalle predette installazioni. Tali vie potranno eventualmente essere modificate, ma solo in accordo con la parte concedente.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di installare sui predetti pali della pubblica illuminazione gli impianti pubblicitari sui quali la medesima provvederà ad affiggere, per conto terzi, la comunicazione pubblicitaria e promozionale oggetto del proprio *business*. Non potranno essere affissi messaggi pubblicitari dai quali possa ravvisarsi un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale.

È inoltre vietata, ai sensi all’art. 8, comma 4, del vigente “*Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito*”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2020, l’affissione di messaggi pubblicitari relativi all’esercizio del gioco lecito.

I messaggi pubblicitari non possono comunque avere contenuti in conflitto con l’attività istituzionale dell’Ente.

Il Concessionario ha la piena ed esclusiva proprietà degli impianti pubblicitari che verranno dallo stesso installati in esecuzione del presente concessione e ha il potere di stipulare autonomamente con soggetti terzi contratti per l’utilizzo degli stessi. Nell’ambito di tali contratti, il Concessionario si impegna al pagamento del canone per l’esposizione pubblicitaria nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio viene affidato per la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’opzione della proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione riferito alla durata di 2 anni, determinato sulla base della stima del fatturato generato per tutta la durata del contratto è pari ad € 138.700,00 (al netto dell’IVA di legge).

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 4 – CANONE CONCESSORIO

Il canone dovuto dal concessionario, soggetto a rialzo, è pari ad € 7.600,00 annui, oltre IVA di legge, determinato sulla base della stima delle campagne pubblicitarie attuabili sul numero di pali oggetto della concessione.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta al “maggior rialzo” sul canone posto a base di gara.

Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa saranno a totale carico del Concessionario, che solleva il Comune di Meda da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle Competenti Autorità.

È altresì dovuto il canone per l’esposizione pubblicitaria, ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento per l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2021.

ART. 5 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Meda il canone come risultante dall’offerta in rialzo presentata in sede di gara sull’importo posto a base d’asta, in rate semestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre solare di riferimento.

Il versamento oltre i termini, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 15.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6.1. FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

Il Concessionario deve provvedere, con oneri interamente a suo carico, alla fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione oggetto di concessione, entro 45 giorni dalla stipula del contratto.



Ragioneria

P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mi.it

Per gli impianti pubblicitari da collocare sui pali dell'illuminazione pubblica dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, fornite dalla società che ha attualmente in gestione la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale:

- per ogni palo dell'illuminazione pubblica possono essere collocati al massimo due impianti pubblicitari (uno per senso di marcia con aggancio centrale al palo), ad una distanza minima dalla carreggiata di cm. 50 (misurata dal filo di massimo ingombro del manufatto) e posizionato con il bordo inferiore ad un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 250;
- le installazioni delle targhe non dovranno interferire con gli apparecchi di illuminazione o con parti necessarie al funzionamento degli stessi, quali ad esempio asole ingresso cavi, scatole di derivazione esterne ecc.;
- l'operatore pubblicitario risponderà totalmente ed integralmente di eventuali danni arrecati ai pali dell'illuminazione pubblica causati dall'installazione dei mezzi pubblicitari in questione, nonché dell'operato dei propri dipendenti;
- la targa dovrà essere realizzata con struttura portante in alluminio e collare di fissaggio al palo anch'esso in alluminio stretto mediante bulloni in acciaio inox (sono assolutamente vietati fori alle strutture di sostegno); dovrà avere dimensioni massime di cm 100 x 140 con collazione centrale rispetto al palo;
- La ditta installatrice ha, altresì, l'onere di rispondere totalmente ed integralmente di eventuali danni recati alle strutture di sostegno di proprietà del Comune, causati durante l'installazione dei propri impianti.

Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato di apposita targhetta riportante la seguente dicitura: "Spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del Concessionario); fino al (data di scadenza della concessione); impianto n. (progressivo impianto)";

Gli impianti devono essere dotati di dichiarazione di conformità o certificato di collaudo ai sensi di legge.

E' a carico del Concessionario l'esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti.

6.2. MANUTENZIONE E PULIZIA

Per tutta la durata della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese a mantenere in perfetto stato di conservazione gli impianti pubblicitari, sotto i profili statico, funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione di parti, o di tutto il manufatto, usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- a) la custodia degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

- b) la temporanea rimozione e la successiva reinstallazione degli impianti qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico comunale, in ragione della necessità di interventi sui pali oggetto di concessione e/o nelle aree circostanti;
- c) l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
- d) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Meda o altra autorità amministrativa o giudiziaria competente.

Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia si darà corso all'applicazione di penali, ai sensi del successivo art. 15.

6.3. DIVIETO DI PUBBLICITÀ FUORI DAGLI SPAZI CONCESSI

È vietata l'attività pubblicitaria al di fuori degli spazi concessi. Nel caso di violazione di tale divieto, il Comune intimerà l'immediata rimozione dei messaggi pubblicitari a cura e spese del Concessionario e procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi a suo carico, ivi compreso il pagamento del canone concessorio, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del canone concessorio quale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione nelle forme previste dall'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.

La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione e deve prevedere l'espresso impegno del garante al rinnovo della stessa in caso di proroga della concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del Concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 15 salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere intentata nei suoi confronti da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il Concessionario si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

La polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. deve prevedere un massimale unico di almeno € 5.000.000,00.

La polizza R.C.T. deve coprire anche i danni subiti dal Comune concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna dei pali di pubblica illuminazione, risultante da apposito verbale.

Il Concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio broker assicurativo per la verifica dell'idoneità delle stesse.

Il Concessionario si impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per l'intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.

ART. 9 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione, anche parziale, del servizio.

È ammesso il subappalto, limitatamente agli oneri manutentivi di cui al precedente art. 6 alle condizioni di seguito indicate.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni subappaltate e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Il Concessionario provvede a sostituire i subappaltatori in relazione ai quali un'apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non essendo previsti nell'esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in nessun caso quest'ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.

ART. 10 – RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della concessione il nominativo del Responsabile al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa.

Il Responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

Il Responsabile generale deve essere reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio, per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il Concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e a comunicarne il nominativo al Comune.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

ART. 11 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate l'Amministrazione può richiedere al Concessionario ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al Concessionario.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e dell'art. 2, comma , del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Meda (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2021 ed aggiornato con deliberazione n. 194 del 18.09.2023), il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili. Detti codici sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.comune.meda.mb.it/amministrazione-trasparente/page/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> e saranno consegnati in copia al Concessionario contestualmente alla sottoscrizione del contratto.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

ART. 13 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Il Concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Trattandosi di servizi per i quali non è previsto l’intervento diretto di operatori comunali, non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte del Comune concedente.

ART. 14 – OBBLIGO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

Al termine della concessione il concessionario è tenuto a liberare i pali di illuminazione pubblica da tutti gli impianti installati per la gestione del servizio.

ART. 15 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di una penale previa contestazione degli addebiti.

L’importo della penale sarà compreso tra € 50,00 ed € 200,00, a seconda della gravità dell’inadempienza.

A titolo esemplificativo, verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- ✓ mancato rispetto degli oneri manutentivi;
- ✓ gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza;
- ✓ inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato, quali, ad esempio la pubblicizzazione di messaggi non consentiti ai sensi del precedente art. 1 o installazione di impianti su pali non previamente concordati con il Comune;
- ✓ iniziative non concordate nello svolgimento del servizio.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penale.

In caso di applicazione di penali, ed in mancanza del pagamento dell'importo della penale da parte del Concessionario, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l'obbligo del Concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Non si dà luogo all'applicazione di penali qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:

- a) per la necessità di affidare al concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel contratto;
- b) per circostanze imprevedibili, sempre che la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- c) per sostituzione dell'originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nella lettera di invito; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'art. 189, comma 4; del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;



Ragioneria

P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mi.it

- c) quando risulta accertato il mancato rispetto, da parte del concessionario, delle disposizioni in materia di subappalto;
- d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penali, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 10.000;
- h) cessione anche parziale del contratto;

In tutti questi casi l'Amministrazione invierà preavviso scritto tramite posta elettronica certificata, almeno 10 giorni prima della risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal Concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 19 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili.

ART. 20 - CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Monza e Brianza.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2016, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Meda – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.



Ragioneria
P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mi.it

L'Amministrazione e il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di concessione tra il Concessionario e il Comune Meda sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.

ART. 23 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il bando e disciplinare di gara;
- il presente Capitolato Speciale di concessione e i relativi allegati;
- l'offerta economica;
- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto (diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc.), sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 25 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;



Ragioneria

P.zza Municipio 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mi.it

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la suddetta comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.